

in [REDACTED], in forza di accordo raggiunto e sottoscritto in [REDACTED] il 27.3.2003.

La scrittura prevedeva, a fronte del versamento di 250.000,00 euro, che l'opzione per l'acquisto del terreno dovesse essere esercitata entro il 30.9.2003. Questo termine era da considerarsi essenziale e, qualora scaduto, senza esercizio del diritto di opzione da parte dell'opposto, il contratto *de quo* doveva intendersi risolto, con obbligo per l'opponente di restituire la sola somma di € 100.000,00.

Il Tribunale di Cosenza emetteva la richiesta ingiunzione in data 3.12.2016 per l'importo richiesto, oltre interessi legali dalla data della scrittura privata di opzione e spese di giudizio.

Proponeva citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED] [REDACTED] eccependo una serie di motivazioni a fondamento ed invocando la prescrizione e la decadenza ex art. 2946 c.c.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] coniuge del defunto [REDACTED].

La difesa della [REDACTED], dopo aver fatto riferimento nel ricorso per decreto ingiuntivo a prove per testi, volte a dimostrare vani solleciti orali, produceva con la seconda memoria istruttoria una lettera di diffida, con ricevuta di accettazione presso l'ufficio postale di una raccomandata, priva di ricevuta di ritorno e risalente al 2007.

Veniva evidenziato dal [REDACTED] l'assenza della ricevuta della suddetta missiva, non idonea a provare effetti interruttivi della prescrizione. Tuttavia, chiedeva, per scrupolo difensivo, di essere ammessa alla prova contraria, in ossequio al principio che il destinatario di una comunicazione può provare di non averne avuto conoscenza, senza sua colpa, ed articolando una serie di mezzi istruttori (benché l'onere probatorio fosse in capo alla opposta) volti a comprovare la non avvenuta ricezione di detta missiva.

Il Tribunale riteneva superflui i mezzi istruttori richiesti e rinviava per discussione orale, ritenendo la causa matura per la decisione.



Revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma condannava [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 100.000,00 oltre interessi dal 30.09.2003 e condannava il medesimo attore al pagamento delle spese legali, compensandole nella misura di 1/5.

Il primo giudice, a fondamento della decisione, riteneva che la diffida a mezzo raccomandata semplice costituisse valido atto interruttivo della prescrizione del diritto alla restituzione della somma ingiunta, venendo in gioco una presunzione di avvenuto ricevimento della lettera, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale. L'opposizione veniva accolta solo per quanto concerne il termine iniziale di decorrenza dell'obbligo di pagamento degli interessi legali.

2.

Propone appello avverso la decisione [REDACTED], invocando l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda proposta.

L'appellante aveva infatti contestato di aver mai ricevuto la missiva spedita tramite raccomandata, senza prova di avvenuta ricezione, attraverso una dichiarazione espressa resa in udienza, chiedendo anche l'ammissione di mezzi istruttori, con i quali si richiedeva alla propria segretaria addetta alla ricezione della posata, previa assunzione del giuramento di rito, se detta missiva fosse mai pervenuta alla residenza dello stesso.

La prova non veniva ammessa, ma in ogni caso, con i motivi di impugnazione, si evidenzia come l'effetto interruttivo della prescrizione esiga che il debitore abbia conoscenza dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, avente come tale natura recettizia e si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6275 del 19.03.2018, che riafferma il principio della natura recettizia dell'atto interruttivo



della prescrizione. Qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge per il mittente l'onere di provare detto ricevimento (idem, sez. lavoro, sent. 10849 del 11.05.2006, rv. 589781-01). Per l'effetto, qualsivoglia diritto riconducibile alla scrittura del 27.3.2003 deve considerarsi estinto e/o decaduto e/o definitivamente prescritto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.

L'appello è fondato.

Le parti, con scrittura privata del 2003, firmata da [REDACTED] e provvista di autentica notarile, stabilivano che, avendo [REDACTED] intenzione di vendere un proprio terreno dell'estensione di circa 69 ettari, in area edificabile, [REDACTED] avrebbe potuto esercitare una opzione di acquisto entro e non oltre la data del 30.9.2003. Il prezzo di vendita veniva fissato in euro 600.000,00 *“della quale somma il venditore versa all'atto della prima del presente la somma di euro 250.000,00, della quale somma euro 150.000 a titolo di prezzo dell'opzione ed anticipo sul prezzo ed euro 100.000 a solo titolo di anticipo sul prezzo.”*

Scaduto il termine si prevedeva la risoluzione del contratto e la restituzione della sola somma di euro 100.000,00.

L'opzione – che prevedeva anche l'obbligo di addivenire al rogito entro il 31.10.2003 – non veniva esercitata e le parti rimanevano silenziose sino a quando [REDACTED] spediva con raccomandata semplice una lettera autografa di diffida ad adempiere.

La lettera è datata 9.6.2007, in cui si legge *“sono a chiederti nuovamente e per iscritto di pagarmi la somma di centomila euro, poiché, come sai, non ho esercitato il diritto di opzione sulla stessa scrittura e*



quindi mi spetta la somma di centomila euro” (vedi fascicolo di parte di primo grado di [REDACTED]).

4.

Non è (più) quindi in contestazione l'apposizione della firma sul primo documento da parte di [REDACTED] (che aveva inteso presentare querela di falso), essendovi agli atti CTU grafologica con la quale il perito nominato ha concluso per l'autografia della sottoscrizione della scrittura privata di opzione del 2003, ma va affrontato il problema se l'interruzione del termine ordinario di prescrizione può essere ricondotta ad una lettera raccomandata semplice, non munita di prova dell'avvenuto ricevimento.

Il punto è stato approfondito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 6725/2018, che va assolutamente condivisa, correggendo il precedente diverso orientamento e dalla quale il collegio non intende discostarsi.

Motiva la Suprema Corte, a pagina 3, che *“costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; che, tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01); che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel*



caso di specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito".

Va anche detto, peraltro, che l'appellante aveva rivolto invito all'ufficio postale, per rinvenire il tracciamento della spedizione, senza ottenere risposta.

Ne deriva che l'interruzione della prescrizione non può intendersi verificata e quindi la domanda non può essere accolta.

5.

In ragione dell'esistenza di diversi orientamenti in giurisprudenza, possono essere integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 562/2018 dell'8.3.2018 del Tribunale di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritto il preteso diritto di [REDACTED] ad ottenere il pagamento di euro 100.000,00 da parte di [REDACTED], che nulla deve;

- compensa le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2024

Il Consigliere estensore

Dott. Fabrizio Cosentino

Il Presidente

Dott. Alberto Nicola Filardo

